



Comune di Santa Maria a Vico

Regione Campania

Provincia di Caserta

Regolamento Comunale di POLIZIA MORTUARIA

ex art. 9 della Legge Regionale n. 12/2001 e ss.mm. e ii.

redatto da
ing. Gennaro Isoletti
Responsabile
Settore Gestione Territorio - Cimiteri

Testo approvato con delibera di C.C. n. 5 del 11.03.2016

entrata in vigore : 16.04.2016

INDICE

Art. 1 - Oggetto	4
Art. 2 - Competenze	4
Art. 3 - Responsabilità	4
Art. 4 - Servizi gratuiti e a pagamento	4
Art. 5 - Atti a disposizione del pubblico	5
Art. 6 - Depositi di osservazione ed obitori	5
Art. 7 - Deposizione della salma nel feretro	5
Art. 8 - Verifica e chiusura feretri	5
Art. 9 - Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti	6
Art. 10 - Piastrina di riconoscimento	7
Art. 11 - Norme generali per i trasporti	7
Art. 12 - Esercizio del servizio di Trasporti Funebri	7
Art. 13 - Orario dei trasporti	11
Art. 14 - Riti religiosi	11
Art. 15 - Trasferimento di salme senza funerale	11
Art. 16 - Morti per malattie infettive - diffuse o portatori di radio attività	11
Art. 17 - Trasporto per e da altri Comuni per seppellimento o cremazione	11
Art. 18 - Trasporti in luogo diverso dal cimitero	12
Art. 19 - Trasporti all'estero o dall'estero	12
Art. 20 - Trasporto di ceneri e resti	12
Art. 21 - Elenco cimiteri	12
Art. 22 - Reparti speciali nel cimitero	13
Art. 23 - Ammissione nei cimiteri e nei reparti speciali	13
Art. 24 - Inumazione	13
Art. 25 - Cippo	14
Art. 26 - Tumulazione	14
Art. 27 - Deposito provvisorio	14
Art. 28 - Traslazioni	14
Art. 29 - Esumazioni ordinarie	15
Art. 30 - Esumazioni straordinarie	15
Art. 31 - Estumulazioni	15
Art. 32 - Esumazioni ed estumulazioni - pagamento	16
Art. 33 - Oggetti da recuperare	16
Art. 34 - Disponibilità dei materiali	17
Art. 35 - Crematorio	17
Art. 36 - Modalità per il rilascio dell'autorizzazione alla cremazione	17
Art. 37 - Urne cinerarie	17
Art. 38 - Dispersione delle ceneri	18
Art. 39 - Orario	18
Art. 40 - Divieti speciali	18
Art. 41 - Riti funebri	19
Art. 42 - Epigrafi, monumenti, ornamenti, sulle tombe nei campi comuni	19
Art. 43 - Fiori e piante ornamentali	19
Art. 44 - Materiali ornamentali	19
Art. 45 - Sepolture private	20

Art. 46 - Durata delle concessioni	20
Art. 47 - Modalità di concessione sepolture private individuali, ossarietti, nicchie	20
Art. 48 - Prenotazione loculi	21
Art. 49 - Tombe di famiglia	21
Art. 50 - Uso delle sepolture private	21
Art. 51 – Manutenzione	21
Art. 52 - Divisione, subentri	22
Art. 53 - Rinuncia a concessione d’aree libere	23
Art. 54 - Rinuncia a concessione d’aree con parziale o totale costruzione	23
Art. 55 - Rinuncia a concessione di manufatti della durata d’anni 99 o perpetua	23
Art. 56 – Revoca	23
Art. 57 - Decadenza	24
Art. 58 - Provvedimenti conseguenti la decadenza	24
Art. 59 – Estinzione	24
Art. 60 - Accesso al cimitero	25
Art. 61- Autorizzazioni e permessi di costruzione di sepolture private e collocazione di ricordi funebri	25
Art. 62 - Responsabilità - Deposito cauzionale	26
Art. 63 - Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri	26
Art. 64 - Assegnazione gratuita di sepolture a cittadini illustri, benemeriti o caduti in guerra	27
Art. 65 – Mappa	27
Art. 66 - Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali	27
Art. 67 – Sala Pubblica del Commiato	28
Art. 68 - Gestione Sala Pubblica del Commiato	28
Art. 69 - Efficacia delle disposizioni del Regolamento	28

Riferimenti legislativi e normativi

1. DPR 10 settembre 1990 n. 285, trattante *“Regolamento di Polizia Mortuaria”*
2. Circolare Esplicativa Ministero della Sanità n. 24 del 24.06.1993
3. Legge 30 Marzo 2001 n. 130, trattante *“Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri”*
4. Legge Regionale 24 novembre 2001, n. 12, con allegato Codice delle attività e delle imprese funebri, trattante *“Disciplina ed armonizzazione delle attività funerarie”*
5. Legge Regionale 09 Ottobre 2006, n. 20, trattante *“Regolamentazione per la cremazione dei defunti e di loro resti, affidamento, conservazione e dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione”*;
6. Legge Regionale 25 Luglio 2013, n. 7, trattante *“Modifiche alla Legge Regionale 24 Novembre 2001, n. 12”*

Art. 1 - Oggetto

Il presente regolamento, in osservanza delle disposizioni di cui al Titolo VI del Testo Unico delle leggi sanitarie di cui al R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, al D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285 e della Legge della Regione Campania n. 12/2001, cui si fa riferimento alle parti non espressamente disciplinate, ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla Pubblica Amministrazione, in ambito comunale, relativi alla polizia mortuaria, intendendosi per tali quelli sulla destinazione e uso dei cadaveri o parti di essi, sui trasporti funebri, sulla costruzione, gestione e custodia dei cimiteri e locali annessi, sulla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata nonché sulla loro vigilanza, sulla costruzione di sepolcri privati, sulla cremazione nel rispetto della legge regionale n. 20 del 9 ottobre 2006, e in genere su tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme.

Art. 2 - Competenze

Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale.

In relazione alle norme di legge in materia e del presente regolamento, il Sindaco, all'occorrenza, adotta le ordinanze e le disposizioni che ritiene necessarie ed opportune ai fini predetti.

Le attività di autorizzazione, non riservate dalla legge al Sindaco od altri organi, si intendono di competenza del Responsabile dell'Area competente, secondo la strutturazione della dotazione organica dell'Ente.

Art. 3 - Responsabilità

Il Comune cura che all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone, alle cose, e non assume responsabilità, per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.

Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal titolo IX del Libro IV del Codice Civile, salvo che l'illecito non rilevi penalmente.

Art. 4 - Servizi gratuiti e a pagamento

Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico indispensabili, esplicitamente classificati gratuiti dalla legge e specificati dal regolamento.

Tra i servizi gratuiti sono compresi:

- a) La visita necroscopica;
- b) Il servizio di osservazione dei cadaveri;
- c) Il recupero e relativo trasporto delle salme accidentate;
- d) La fornitura del feretro ed il trasporto per le salme di persone i cui familiari non siano in grado di sostenere la spesa, sempre che non vi siano persone o Enti d'Istituzione che se ne facciano carico.
- e) Il trasporto di salme di persone sconosciute o, se conosciute, per i quali non sia possibile riscontrare l'esistenza in vita di parenti prossimi.
- f) La sepoltura o eventuale cremazione per indigenti, o appartenenti a famiglie bisognose o per le salme per cui ci sia disinteresse da parte dei familiari.

Gli interventi di cui al comma precedente , lettere e) e f) sono a carico del bilancio comunale previa richiesta e relazione da parte dei Servizi Sociali.

Tutti gli altri servizi sono sottoposti a pagamento, nella forma e modo stabiliti dall'Amministrazione Comunale, con successivo atto.

Art. 5 - Atti a disposizione del pubblico

Presso gli uffici del custode è tenuto, a seconda dei casi, su supporto cartaceo o informatico, a disposizione di chiunque possa averne interesse, il registro di cui all'art. 52 del d.p.r. 10 settembre 1990, n. 285.

Sono, inoltre, a disposizione del pubblico nell'ufficio comunale o nel cimitero:

- a) L'orario di apertura e chiusura;
- b) Copia del presente regolamento;
- c) L'elenco delle concessioni cimiteriali in scadenza nel corso dell'anno e in quello successivo;
- d) Ogni altro atto e documento la cui conoscenza sia ritenuta opportuna per gli interessati e per il pubblico, ai sensi della Legge 7.8.1990, n. 241 e succ. mod. ed int.

Art. 6 - Depositi di osservazione ed obitori

Il Cimitero ha una camera mortuaria per l'eventuale breve sosta delle salme che non possono essere subito seppellite.

Art. 7 - Deposizione della salma nel feretro

Nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in feretro avente le caratteristiche di cui al successivo art. 9. In ciascun feretro non può essere racchiusa che una sola salma, tranne nel caso di madre e neonato , morti in concomitanza o in conseguenza immediata del parto, che possono essere chiusi nel medesimo.

La salma deve essere collocata nel feretro, rivestita con abiti, preferibilmente di tessuti naturali, o decentemente avvolta in lenzuola.

Se la morte è dovuta a malattia infettiva -diffusiva compresa nell'elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo d'osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.

Se il cadavere risulta portatore di radioattività, il dirigente dei servizi d'Igiene Pubblica dell'ASL detterà le necessarie disposizioni protettive allo scopo di evitare la contaminazione ambientale.

Art. 8 - Verifica e chiusura feretri

La chiusura del feretro è fatta sotto la vigilanza dell'incaricato del trasporto funebre, in qualità di dipendente di impresa autorizzata ad effettuare i trasporti funebri nel territorio comunale.

Il Dirigente del Servizio d'Igiene Pubblica dell'Azienda Sanitaria Locale o personale tecnico all'uopo incaricato, vigila e controlla l'applicazione della norma di cui all'art. 9.

In particolare deve essere accertata la stretta rispondenza del feretro al tipo di sepoltura cui è destinato e al trasporto, nonché l'identificazione del cadavere *mediante la redazione di apposito verbale con il quale l'incaricato del trasporto, si assume specificatamente la responsabilità della corretta esecuzione delle operazioni effettuate.*

Art. 9 - Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti

La struttura dei feretri e la qualità dei materiali sono in rapporto ai diversi tipi di sepoltura o pratica funebre oltre che alla distanza del trasporto funebre e cioè:

a) Per inumazione:

- Il feretro deve essere di legno con caratteristiche di scarsa durabilità (preferibilmente d'abete, pioppo, pino, larice, ecc.);
- Le tavole non devono avere, a fondo intaglio, uno spessore inferiore a cm. 2 e superiore a cm. 3;
- La confezione deve essere conforme alle prescrizioni di cui all'art. 75 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285;
- I feretri di salme provenienti da altri Comuni o estumulate, ai sensi di quanto successivamente riportato nel presente articolo, potranno essere inumati anche se non rispondono alle indicazioni sopra riportate;

b) Per tumulazione:

- La salma deve essere racchiusa in duplice cassa, l'una di legno preferibilmente esterna, l'altra in metallo, ermeticamente chiusa mediante saldatura, corrispondenti entrambe ai requisiti costruttivi e strutturali di cui all'art. 30 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285. Per trasferimento da Comune a Comune con percorso superiore a 100 Km, all'estero o dall'estero qualunque sia la destinazione di sepoltura o pratica funebre, si applicano le disposizioni di cui al precedente periodo, nonché agli articoli 23, 27 e 29 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285 se il trasporto è per/o dall'estero.

Per trasporti, da Comune a Comune, con percorso non superiore ai 100 Km è sufficiente il feretro di legno di spessore non inferiore a mm. 25 a norma dell'art. 30, punto 5, del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285;

c) Per cremazione:

- La salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera (a), laddove il trasporto si esegua entro i 100 Km. dal Comune di decesso;
- La salma deve essere racchiusa in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera (b), in ogni altro caso, *fatto salvo l'utilizzo, al posto della cassa di metallo ai fini di evitarne lo smaltimento, con un contenitore biodegradabile, tipo barriera, autorizzato dal ministero della salute come stabilito dal dpr 285/90;*
- Il Comune, ai sensi dell'art. 4 della legge Regionale Campania n. 20 del 09 ottobre 2006, individua l'area destinata alla dispersione delle ceneri.

Trasporti di salme di persone morte per malattia infettiva-diffusiva, sono effettuati in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b) precedente.

Se una salma, già sepolta, è esumata o estumulata per essere trasferita in altro Comune o in altra sepoltura del cimitero, si deve accertare lo stato di conservazione del feretro e la sua corrispondenza alla nuova sepoltura, prescrivendo, se del caso, da parte del Dirigente dei Servizi d'Igiene Pubblica dell'Azienda Sanitaria Locale competente, o suo delegato, il rinnovo del feretro o il rivestimento totale con lamiera metallica in zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660.

Se la salma proviene da altro Comune, deve essere verificata la rispondenza del feretro alle caratteristiche di cui ai commi precedenti, ai fini del tipo di sepoltura cui è destinata, sempre che non sia accompagnata da apposita certificazione rilasciata dall'ASL competente del Comune di partenza.

Nell'inumazione l'impiego nel feretro di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere di tipo e qualità autorizzati dal Ministero della Sanità ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. 10 settembre

1990, n. 285. Si precisa, altresì, che nel caso la cassa di metallo sia interna alla cassa di legno, il feretro potrà essere inumato solo dopo che sono stati effettuati opportuni tagli alla cassa metallica, previo la rimozione dei sigilli e del coperchio di legno, ai sensi dell'art. 75 comma 2 del D.P.R. 285/90.

Art. 10 - Piastrina di riconoscimento

Sul piano esterno superiore di ogni feretro è applicata apposita piastrina metallica, recante impressi in modo indelebile il cognome e il nome della salma contenuta e le date di nascita e di morte.

Per la salma di persona sconosciuta, la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.

Altra piastrina di materiale resistente (refrattario per feretri da cremare, di piombo in altri casi) riportante il numero progressivo e la lettera relativi alla sepoltura nel cimitero viene collocata assieme al cofano rispettivamente alla cremazione o alla inumazione e ciò al fine di agevolare le operazioni di riconoscimento.

Art. 11 - Norme generali per i trasporti

I trasporti si effettuano in conformità a quanto previsto dal D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

Il feretro è preso in consegna dall'incaricato del trasporto ed è accompagnato dai documenti di autorizzazione al trasporto e al seppellimento e, se necessario, dagli altri in relazione alla destinazione.

L'incaricato del trasporto, giunto a destinazione consegnerà il feretro e i documenti al personale incaricato presso il cimitero.

Chi riceve il feretro ritira e conserva presso di sé l'autorizzazione alla sepoltura; inoltre iscrive giornalmente su apposito registro in duplice copia tutte le operazioni eseguite, come previsto dall'art. 52 del D.P.R. 285/90.

Il trasporto da Comune a Comune o da Stato a Stato, a richiesta, può essere effettuato, sia in partenza sia in arrivo, con il medesimo carro funebre.

I criteri generali per gli orari, le modalità ed i percorsi dei trasporti funebri sono determinati con ordinanza dal Sindaco.

Il trasporto, fatte salve le eccezionali limitazioni di cui all'art. 27 del Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza di cui al R.D. 18 giugno 1931, n 773, comprende il prelievo della salma dal luogo del decesso, dal deposito d'osservazione o dall'obitorio, il tragitto alla chiesa o al luogo dove si svolgono le esequie, la relativa sosta per il tempo necessario ad officiare i riti funebri, il proseguimento fino al cimitero o ad altra destinazione richiesta seguendo il percorso più breve.

Nessun'altra sosta, salvo casi di forza maggiore, può farsi durante il percorso. Per eventuali cerimonie, diverse dalle rituali, occorre la preventiva autorizzazione del Sindaco.

Art. 12 - Esercizio del servizio di Trasporti Funebri

A) Abilitazione all'esercizio dell'attività funebre

Le imprese che intendono svolgere l'attività funebre di cui all'art. 1, comma 2, dell'allegato A della L.R. 12/2001, così come modificata dalla L.R. 7/2013, devono essere in possesso dell'abilitazione all'esercizio dell'attività funebre rilasciata dal Comune di S. Maria a Vico tramite lo Sportello Unico per le Attività Produttive del medesimo comune, ai sensi del DPR 447/98, così come modificato ed

integrato dal DPR 440/2000, oppure se in possesso di titolo abilitativo rilasciato da altro comune, devono essere iscritte nel registro regionale, sezione prima, di cui all'art. 7 della L.R. 12/2001, modificato dalla L.R. 7/2013, una volta istituito.

E' vietato l'esercizio dell'attività funebre alle imprese sprovviste di titolo abilitativo di cui innanzi o di decreto di iscrizione al registro regionale, una volta istituito.

B) Requisiti per ottenere il titolo abilitativo all'esercizio dell'attività funebre

L'impresa che intende ottenere dal Comune di S. Maria a Vico il titolo abilitativo per svolgere l'attività funebre deve dimostrare di possedere, in via continuativa e funzionale, i requisiti stabiliti dall'art. 1 bis dell'allegato A della L.R. 12/2001, così modificata dalla L.R. 7/2013, in particolare deve possedere:

- a) SCIA per svolgere l'esercizio dell'attività di commercio di vicinato per la vendita di casse funebri e articoli funebri, svolta nello stesso locale in cui si svolge l'attività funebre;
- b) SCIA per svolgere l'esercizio di agenzia affari e commissioni, art. 115 TULPS, per il disbrigo pratiche inerenti al decesso di persona, svolta nello stesso locale in cui si svolge l'attività funebre;
- c) Ufficio aperto al pubblico per il quale si chiede il titolo abilitativi, munito di servizi di telecomunicazione (telefono o fax) ed avere servizi igienici;
- d) Carri funebri detenuti in proprietà o in leasing, muniti di assicurazione RC, di revisione e di idoneità sanitaria verificate annualmente;
- e) Autorimessa detenuta in proprietà o in fitto regolarmente registrato, situata nel territorio del comune di S. Maria a Vico, di superficie sufficiente ad ospitare i carri funebri dell'impresa, provvista di attrezzature per la pulizia e la sanificazione, munita di idoneità sanitaria, conforme alla prescrizione dell'art. 20 del DPR 285/90 e alle disposizioni normative in materia di rimesse di veicoli, di pubblica sicurezza e di prevenzione antincendio;
- f) Un direttore tecnico per la sede ed uno per ogni filiale, in possesso dei requisiti formativi definiti dalla delibera di Giunta regionale 15 maggio 2009, n. 963. Il direttore tecnico può essere il titolare dell'impresa, se trattasi di impresa individuale, l'amministratore se trattasi di società di persona o di capitali, il dipendente dell'impresa assunto con contratto di lavoro subordinato e continuativo negli altri casi;
- g) Minimo quattro operatori funebri addetti al trasporto, in possesso dei requisiti formativi definiti dalla delibera di Giunta regionale 15 maggio 2009, n. 963. Gli operativi funebri addetti al trasporto devono essere dipendenti dell'impresa assunti con contratto di lavoro subordinato e continuativo a tempo pieno;
- h) Gli adempimenti stabiliti dalla normativa sulla sicurezza dei lavoratori e dei luoghi di lavoro di cui al D.Lgs. 81/08;
- i) l'iscrizione all'INPS e all'INAIL e di essere in regola con i versamenti contributivi e fiscali.

La dotazione minima dei mezzi e del personale operatore funebre, di cui al comma precedente, varia in aumento in relazione al numero dei servizi eseguiti.

La richiesta del rilascio del titolo abilitativo per svolgere l'attività nella sede o per la filiale deve essere inoltrata all'ufficio comunale del SUAP, allegato all'istanza tutta la documentazione attestante il possesso dei requisiti di cui al precedente secondo comma ed in particolare:

- a) copia della SCIA per l'esercizio commerciale e per il disbrigo pratiche svolto nei locali per i quali si chiede il rilascio dell'abilitazione all'esercizio dell'attività funebre;
- b) copia dei libretti dei carri funebri utilizzati per l'esercizio con copia dei rispettivi libretti sanitari e delle polizze RC;
- c) copia del titolo attestante il possesso dell'autorimessa con copia dell'autorizzazione sanitaria amministrativa;
- d) copia delle buste paga dei dipendenti, da dove si evince la data di assunzione, il tipo di contratto e la qualifica;

- e) copia dei rispettivi attestati di formazione sia del direttore tecnico che degli operatori funebri, rilasciati da Ente regionale convenzionato e vistati con protocollo della Regione Campania Assessorato al Lavoro;
- f) copia della documentazione attestante il rispetto del D.Lgs. 81/08, quale la nomina del medico, l'idoneità dei luoghi di lavoro, il documento sulla sicurezza ecc.;
- g) copia degli attestati di regolarità contributiva, previdenziali e fiscali;
- h) copia tariffario in cui vengono elencate le tariffe dei servizi standardizzati forniti dall'impresa, di cui ai commi 2 e 3 dell'allegato A alla L.R. 12/2001, modificata dalla L.R. 7/2013.

A seguito di istruttoria tendente a verificare la sussistenza dei requisiti, l'Ufficio SUAP provvederà a rilasciare apposito titolo abilitativo all'esercizio dell'attività funebre, sul quale sono elencati analiticamente tutti i requisiti in possesso dell'impresa funebre autorizzata.

L'ufficio SUAP provvederà annualmente a verificare la permanenza dei requisiti dell'impresa per l'esercizio dell'attività funebre, richiedendo a tal fine il rinnovo del titolo abilitativo e provvedendo, contemporaneamente, a verificare il rispetto delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori e la sicurezza dei requisiti previsti dalla certificazione antimafia sia per l'impresa che per il direttore tecnico, così come stabilito dal comma 2 dell'art. 9 della L.R. 12/2001, modificata dalla L.R. 7/2013.

In mancanza le stesse non potranno esercitare l'attività di che trattasi.

Il Comune rilascia l'abilitazione all'esercizio di filiale all'impresa funebre, pubblica o privata, già in possesso di titolo abilitativi per la sede principale e già iscritta nel registro regionale come indicato nell'art. 7 della L.R. 12/2001, modificata dalla L.R. 7/2013.

L'impresa sarà autorizzata all'esercizio della filiale dopo aver dimostrato di disporre in via continuativa e funzionale di:

- a) titolo abilitativo rilasciato per esercitare l'attività funebre nella sede dell'impresa, dal quale sono riportati, analiticamente tutti i requisiti in possesso dell'impresa;
- b) decreto di iscrizione al registro regionale, una volta istituito;
- c) un direttore tecnico in possesso dei requisiti formativi definiti dalla delibera di Giunta regionale 15 maggio 2009, n. 963, diverso da quello riportato nel titolo abilitativi utilizzato per la sede di cui al punto a);
- d) due operatori addetti al trasporto, in possesso dei requisiti formativi definiti dalla delibera di Giunta regionale 15 maggio 2009, n. 963 e assunti con regolare contratto di lavoro subordinato e continuativo a tempo pieno, stipulati nel rispetto della normativa vigente in materia di mercato del lavoro e nel rispetto dei contratti di categoria, diversi dai quattro operatori riportati nel titolo abilitativi utilizzato per la sede di cui al punto a);
- e) idonei locali per ricevere il pubblico, conformi al regolamento comunale in materia.

Non si può svolgere l'attività di disbrigo pratiche inerenti al decesso di persona, di cui all'art. 115 del T.U.L.P.S., disgiuntamente dall'attività funebre, di cui all'art. 1, comma 2, dell'allegato A della L.R. 12/2001 s.m.i., pertanto chi comunica l'apertura di agenzia di affari e commissioni per il disbrigo pratiche inerenti al decesso di persone, con apposita SCIA, deve richiedere congiuntamente anche il rilascio del titolo abilitativi a svolgere l'attività funebre, così come stabilito nella circolare del Ministero dell'Interno, nota n. 106033/12015.C.(15) del 13/11/1978, pena l'annullamento della SCIA.

Una volta istituito il registro regionale delle imprese e dei soggetti esercitanti l'attività funebre e cimiteriale della Regione Campania, di cui all'art. 7 della L.R. 12/2001, modificata dalla L.R. 7/2013, l'impresa, per continuare ad esercitare, dovrà iscriversi a tale registro.

La negoziazione degli affari inerenti l'espletamento dell'attività funebre deve avvenire esclusivamente nella sede dell'impresa funebre o nella filiale. E' ammessa la contrattazione dei servizi funebri fuori dalla sede dell'impresa solo se il committente lo richieda espressamente, in tal caso, al cliente deve essere mostrata copia dei servizi e delle tariffe dei servizi standardizzati,

nonché formulario tariffario di tutte le prestazioni di servizio e delle forniture disposte dall'impresa.

E' comunque vietato ricevere l'incarico all'interno di strutture sanitarie di ricovero e di cura, pubbliche e private e nei locali di osservazione.

L'ordinativo del servizio funebre, comprendente l'elenco delle prestazioni e le tariffe relative, deve essere sottoscritto dal committente e accettato dall'impresa funebre, al momento in cui viene conferito l'incarico, a tale ordinativo dovranno essere aggiunte ad altri servizi successivamente richiesti.

Solo il direttore tecnico dell'impresa funebre può trattare con gli interessati la committenza dei servizi.

L'ufficiale di stato civile deve rilasciare l'autorizzazione al seppellimento e l'autorizzazione al trasporto direttamente al direttore tecnico o all'operatore funebre incaricato del trasporto, dipendenti dell'impresa funebre incaricata di eseguire il trasporto funebre, così come disposto dall'art. 9, comma 4, della L.R. 12/2001, modificata dalla L.R. 7/2013.

Per il trasporto di cadavere da comune a comune non è obbligatorio il trattamento antiputrefattivo di cui all'articolo 32 del D.P.R. 285/90.

Tale trattamento è effettuato quando è previsto da trattati internazionali per il trasporto all'estero, oppure quando prescritto dal medico necroscopo a seguito di valutazione del caso, in relazione alle esigenze di tutela della salute pubblica ed è effettuato con personale appositamente formato dall'impresa funebre che provvede al confezionamento del feretro, così come stabilito dai commi 2 quater, 2 quinqes e 2 sexes dell'articolo 6 della L.R. 12/2001, modificata dalla L.R. 7/2013.

Le imprese esercenti l'attività di trasporto funebre sul territorio, dovranno presentare, annualmente, all'ufficio servizi cimiteriali idonea certificazione rilasciata da un Consulente del lavoro regolarmente iscritto all'albo professionale, dalla quale si evince la dotazione organica dell'impresa.

Le imprese munite della sola comunicazione di esercizio di vicinato per il commercio in posto fisso, generi non alimentari per la vendita di casse funebri e articoli funebri ed i soggetti muniti della sola autorizzazione di agenzia di affari per il disbrigo pratiche conseguenti al decesso di persona, di cui all'art 115 del T.U.L.P.S., potranno svolgere rispettivamente la sola vendita di casse funebri al dettaglio ed al solo svolgimento delle relative pratiche amministrative, adempiendo esclusivamente agli obblighi previsti dalle rispettive autorizzazioni in possesso.

Le suddette imprese anche se in possesso di entrambe le autorizzazioni richiamate, non possono svolgere il trasporto funebre, in quanto non in possesso dell'autorizzazione comunale attestante il possesso dei requisiti richiesti.

Solo i soggetti muniti di specifica autorizzazione allo svolgimento del trasporto funebre, poiché debitamente formati, attrezzati e organizzati potranno svolgere il trasporto funebre e precisamente prelevare la salma, ricomporla, adagiarla nella cassa funebre, identificarla sigillarla nella bara, trasportarla e consegnarla a destinazione con i mezzi necessari, redigendo la documentazione di irresponsabilità prevista.

In ogni caso i carri dovranno essere rispondenti alle caratteristiche dettate dall'art.20 del D.P.R. 285/90 e regolarmente riconosciuti idonei dall'ASL competente.

I trasporti funebri a pagamento, da chiunque eseguiti nell'ambito del territorio comunale, sono soggetti alla corresponsione di un diritto fisso ai sensi dell'art.19 comma 2 D.P.R. 285/90.

E' inoltre riscosso, ai sensi dell'art. 19, comma 3, del D.P.R. 285/90, il diritto per il trasporto di cadaveri al di fuori del territorio comunale o all'estero per i trasporti provenienti da altri comuni o altri Stati da chiunque eseguiti.

Art. 13 - Orario dei trasporti

I trasporti funebri sono effettuati in ore fisse antimeridiane e pomeridiane stabilite con ordinanza dal Sindaco. Con lo stesso provvedimento il Sindaco disciplina le modalità integrative al presente regolamento, nonché i percorsi consentiti.

L'ufficio comunale fisserà di norma l'ora dei funerali secondo l'ordine di presentazione delle richieste di trasporto tenendo conto, se necessario, dell'ora del decesso, in caso di pluralità di richieste o, altrimenti, tenendo conto delle indicazioni dei familiari e compatibilmente con l'ordinanza sindacale di cui al comma 1 fornirà i chiarimenti richiesti e prenderà i provvedimenti che si renderanno necessari trasmettendo gli eventuali ordini al personale incaricato.

Art. 14 - Riti religiosi

I ministri di culto, sia della chiesa cattolica che degli altri culti, di cui all'art. 8 della Costituzione, intervenuti all'accompagnamento funebre, si conformano alle disposizioni relative allo svolgimento dei funerali.

La salma può sostare in chiesa o luogo di culto per il tempo necessario alla cerimonia religiosa.

Art. 15 - Trasferimento di salme senza funerale

Il trasferimento di cadavere senza funerale deve essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita, con apposito mezzo, avente le caratteristiche di cui agli art.19 e 20 del D.P.R. 10 settembre 1990 n.285, e in modo che sia impedita la vista dall'esterno.

I trasferimenti di salme per autopsie, per consegna agli Istituti di studio ecc, ed i trasporti al cimitero di nati morti, feti, resti anatomici etc sono eseguiti con l'impiego del mezzo di cui al primo comma.

Art. 16 - Morti per malattie infettive - diffuse o portatori di radioattività

Nel caso di morte per malattie infettive -diffusive il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'Azienda Sanitaria Locale competente prescriverà le norme relative al trasporto del cadavere, alle onoranze o al divieto del corteo quando ciò sia indispensabile, e i necessari provvedimenti per le disinfezioni.

Art. 17 - Trasporto per e da altri Comuni per seppellimento o cremazione

Il trasporto di salme in cimitero di altro Comune, è autorizzato dal Responsabile Settore con atto amministrativo, a seguito di domanda degli interessati.

La domanda deve essere corredata dall'autorizzazione al seppellimento rilasciata dall'ufficiale dello Stato civile. Nel caso di traslazione successiva alla prima sepoltura è sufficiente l'indicazione dei dati anagrafici del defunto.

All'atto è successivamente allegato la certificazione del Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'Azienda Sanitaria Locale competente o di personale tecnico da lui delegato, relativo alla verifica di cui all'art. 8 del D.P.R. 285/1990.

Dell'autorizzazione al trasporto è dato avviso al Comune nel quale la salma viene trasferita per il seppellimento, nonché ai Comuni intermedi, quando in essi siano tributate onoranze.

Le salme provenienti da altro Comune devono, di norma e qualora non vengano richieste speciali onoranze all'interno del territorio del Comune, essere trasportate direttamente al cimitero, ove è accertata la regolarità dei documenti e delle caratteristiche dei feretri in rapporto alla sepoltura cui sono destinati, secondo quanto risulta dalla documentazione prodotta e dal sigillo di ceralacca sul cofano.

Per i morti di malattie infettive-diffusive l'autorizzazione al trasporto è data dal Responsabile di Servizio competente, osservate le norme di cui all'art.25/1 e 25/2 del D.P.R. 285/1990.

Il trasporto da Comune a Comune per la cremazione ed il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del definitivo deposito sono autorizzati con unico atto del Responsabile del Settore del Comune ove è avvenuto il decesso.

Art. 18 - Trasporti in luogo diverso dal cimitero

Il trasporto di salme nell'ambito del Comune ma in luogo diverso dal cimitero, è autorizzato dalla Regione Campania ai sensi e con le modalità stabilite dalla delibera di Giunta Regione Campania del 23.05.2003 n. 1948 a seguito di domanda degli interessati.

Art. 19 - Trasporti all'estero o dall'estero

Il trasporto di salme per e da altro Stato ha una diversa regolamentazione a seconda che si tratti di Stati aderenti, come l'Italia, alla Convenzione Internazionale di Berlino 10 febbraio 1937, o di Stati non aderenti a tale Convenzione; nel primo caso si applicano le prescrizioni di cui all'art. 27 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285; nel secondo quelle di cui agli art. 28 e 29 dello stesso Regolamento.

Art. 20 - Trasporto di ceneri e resti

Il trasporto fuori Comune di ossa umane, di resti mortali assimilabili e di ceneri deve essere autorizzato dal Responsabile di Settore, a seguito di domanda degli interessati. Non è soggetto né alle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto delle salme, né all'impiego di doppio feretro e di vettura funebre.

Se il trasporto è da o per Stato estero, la competenza per l'autorizzazione spetta al Sindaco del luogo dove è avvenuto il decesso. Le ossa umane e i resti mortali assimilabili devono essere raccolti in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660, chiusa con saldatura, anche a freddo, e recante nome e cognome del defunto o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento.

Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate, con ceralacca, piombo o altro analogo sistema.

Art. 21 - Elenco cimiteri

Ai sensi dell'art. 337 del Testo Unico delle Leggi Sanitarie di cui al R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 il Comune provvede al servizio del seppellimento nel Cimitero Comunale di Via Napoli.

E' vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dal cimitero, salvo le autorizzazioni di cui agli articoli 102 e 105 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

L'ordine e la vigilanza del cimitero spettano al Comune che la esercita come per la manutenzione, la custodia e gli altri servizi cimiteriali, le operazioni di esumazione, estumulazione e le funzioni di cui agli art. 52, 53 e 81 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

La custodia , le operazioni di inumazione, tumulazione, e di traslazione di salme, di resti, di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi e del concepimento, di resti anatomici, sono riservate al personale addetto al cimitero.

Art. 22 - Reparti speciali nel cimitero

Nell'interno del cimitero è possibile prevedere reparti speciali, individuati dal Sindaco, destinati al seppellimento delle salme ed alla conservazione dei resti, ceneri ed ossa di persone appartenenti a culto diverso da quello cattolico o a comunità straniere.

In tali casi le sepolture ed i giorni del funerale avvengono in rispetto alla tradizione e regole del culto indicato. E' comunque d'obbligo l'uso della cassa di legno per i trasporti o, nei casi stabiliti, la duplice cassa di legno e zinco.

Art. 23 - Ammissione nei cimiteri e nei reparti speciali

Nel cimitero, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevute e seppellite, senza distinzione di origine, di cittadinanza, di religione, le salme di persone decedute nel territorio del Comune o che, ovunque decedute, avevano nel Comune, al momento della morte, la propria residenza.

Indipendentemente dalla residenza e dal luogo della morte, sono parimenti ricevute nel cimitero, le salme delle persone che risultano essere state in vita, concessionarie, o membri della famiglia del concessionario, di sepolture private individuale o di famiglia. Sono altresì ricevute le salme di persone che non avevano più la residenza nel Comune per essere state ospitate in case di riposo. Sono pure accolti i resti mortali e le ceneri delle persone sopra indicate.

Il cimitero ha campi comuni destinati alle inumazioni ordinarie settennali, le cui caratteristiche devono essere conformi a quanto dispone il D.P.R. 285/90;

Compatibilmente con le esigenze di detti campi, il cimitero ha pure aree ed opere riservate a sepolture private, individuali, familiari e per collettività, ai sensi e nei limiti dell'art. 90 e seguenti del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

L'ammissione di salme, casse con resti mortali o ceneri di soggetti aventi diritto nei predetti cimiteri comunali è soggetta al pagamento della somma prevista in tariffa.

Ad eccezione del MARTEDI', giorno di chiusura del cimitero per riposo infrasettimanale dei dipendenti cimiteriali, derogabile esclusivamente allorquando festivo o per necessità di inumazione, giusto il disposto di Delibera di G.C. n. 168/2011, il cimitero:

nel periodo INVERNALE (dal 1 Ottobre al 30 Aprile):

- è aperto tutti i giorni dalle ore 8,00 alle ore 12.00 e dalle ore 15.00 alle ore 17.00;
- **ricorrenza dei defunti** (1 e 2 Novembre) dalle ore 07.30 alle ore 18.00;

nel periodo ESTIVO (dal 1 Maggio al 30 Settembre):

- è aperto tutti i giorni dalle ore 8,00 alle ore 12.00 e dalle ore 16.30 alle ore 18.30;

Art. 24 – Inumazione

Le sepolture per inumazione si definiscono comuni e hanno la durata di 7 anni dal giorno del seppellimento.

Esse sono soggette al pagamento della somma prevista in tariffa.

Art. 25 – Cippo

Ogni fossa nei campi comuni di inumazione è contraddistinta, salvo diversa soluzione prescelta dai privati a norma del successivo 2 comma, da un cippo, costituito da materiale resistente agli agenti atmosferici e portante un numero progressivo e sul quale verrà applicata una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione del nome e cognome, data di nascita e di morte del defunto.

A richiesta dei privati, può essere autorizzata dal Comune l'installazione, in sostituzione del cippo, di un copri tomba e/o di una lapide previo pagamento del corrispettivo in tariffa.

L'installazione delle lapidi e dei copri tomba, la loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro, fanno carico interamente ai richiedenti o loro aventi causa.

In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il Comune provvede con le modalità ed i poteri di cui agli art. 63 e 99 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

Art. 26 – Tumulazione

Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette resti o urne cinerarie in opere murarie loculi o cappelle o tombe -costruite dal Comune o dai concessionari di aree -laddove vi sia l'intenzione di conservare per un periodo di tempo determinato o in perpetuo le spoglie mortali.

Le sepolture private, a sistema di tumulazione, sono oggetto di concessione secondo le modalità di cui agli articoli 44 e seguenti del presente regolamento.

L'ubicazione, la misura delle aree, i diversi tipi di opere, le relative caratteristiche tecniche sono determinate in conformità alle norme edilizie e del D.P.R. 285/90.

Le tumulazioni di feretri, cassette con resti mortali, urne cinerarie sono sottoposte al pagamento delle rispettive somme previste in tariffa.

Art. 27- Deposito provvisorio

La concessione provvisoria non è ammessa.

Art. 28- Traslazioni

Sono consentite, nell'arco del periodo di tumulazione previsto dalle vigenti disposizioni in materia, traslazioni di feretri contenenti salme, in cappelle, tombe e loculi privati, previa autorizzazione dell'Azienda Sanitaria Locale competente.

Tali operazioni dovranno essere eseguite esclusivamente dal personale addetto al cimitero comunale nei giorni ed ora stabiliti dalla predetta ASL che presenzierà alle stesse mediante un proprio rappresentante.

Sono consentiti, altresì, spostamenti in cappelle, tombe o loculi privati, di casse con resti mortali o urne cinerarie.

Tutti gli interventi di cui al presente articolo sono sottoposte al pagamento delle rispettive somme previste in tariffa.

Art.29- Esumazioni ordinarie

Sono considerate esumazioni ordinarie:

- a) quelle eseguite alla scadenza di 7 anni dalla data di inumazione (giusto decreto del Ministero della sanità del 15-04.1998 protocollo n. 8/400.4/9G, emanato ai sensi del comma 3° dell'art. 83 del D.P.R.285/90) se la sepoltura è avvenuta in campo comune, per far luogo ad altri seppellimenti;
- b) quelle relative a salme sepolte per un periodo di tempo superiore a 7 anni in campo comune;

Il personale che esegue l'esumazione stabilisce se un cadavere sia o meno mineralizzato.

I parenti o altre parti interessate, avvertiti del giorno e dell'ora dell'esumazione, potranno assistervi. Qualora venga richiesta dai familiari o parti interessate la conservazione dei resti in celletta ossario o loculi, la traslazione è subordinata al pagamento della tariffa dovuta, negli altri casi le ossa rinvenute saranno raccolte e depositate nell'ossario comune.

Art. 30 - Esumazioni straordinarie

L'esumazione straordinaria delle salme inumate può essere eseguita prima del termine ordinario di scadenza, per provvedimento dell'Autorità Giudiziaria o, a richiesta dei familiari e dietro l'autorizzazione del Responsabile del Settore, per trasferimento ad altra sepoltura dello stesso o in altro cimitero o per cremazione.

Le esumazioni straordinarie si possono effettuare solo nei periodi stabiliti dall'art. 84 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 (esclusione da maggio a settembre).

Quando è accertato che si tratta di salma di persona morta di malattia infettiva diffusiva, l'esumazione straordinaria è eseguita a condizione che siano trascorsi almeno due anni dalla morte e che il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'Azienda Sanitaria Locale competente, sempre presente, dichiari che non sussista alcun pregiudizio per la pubblica salute.

Le esumazioni straordinarie sono eseguite alla presenza del Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'Azienda Sanitaria Locale competente o di personale tecnico da lui delegato.

Art. 31 – Estumulazioni

Le estumulazioni si suddividono in ordinarie e straordinarie.

- a) Sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite dopo una permanenza nel tumulo non inferiore ai 20 anni.
- b) Le estumulazioni straordinarie sono di due tipi:
 - a richiesta dei familiari interessati, laddove la permanenza del feretro nel tumulo sia inferiore a 20 anni;
 - su ordine dell'Autorità giudiziaria.

Entro il mese di settembre di ogni anno il Responsabile dell'Ufficio competente cura la stesura dell'elenco delle sepolture in scadenza nell'anno successivo. Tale elenco sarà esposto nel cimitero, in occasione della Commemorazione dei Defunti e, possibilmente, per tutto l'anno successivo.

I feretri sono estumulati a cura degli operatori cimiteriali secondo la programmazione dell'attività cimiteriale o gli ordini di servizio.

I familiari vengono avvisati del calendario delle operazioni, perché assistano, se lo ritengono.

I resti mortali sono raccogliibili in cassette di zinco da destinare a cellette ossario, loculi o tombe in concessione, previa domanda degli aventi diritto e corresponsione della tariffa. Se allo scadere di concessioni a tempo determinato non sussiste domanda, o non è stato provveduto al versamento della tariffa di collocazione di resti mortali, questi ultimi sono collocati in ossario comune.

Se il cadavere estumulato non è in condizioni di completa mineralizzazione e salvo che diversamente non disponga la domanda di estumulazione, esso è avviato per l'inumazione in campo comune previa apertura della cassa di zinco.

Il periodo di inumazione è fissato in relazione ai luoghi, con un minimo di cinque anni. Per persone decedute prima del 26.10.1990, è possibile procedere alla cremazione dei resti, su parere favorevole del coniuge o, in mancanza, del parente più prossimo.

A richiesta degli interessati, qualora il processo di scheletrizzazione della salma non sia completato, il Responsabile del Servizio può autorizzare la ritumulazione del feretro, previa idonea sistemazione del cofano in legno e rifasciatura con apposito cassone di avvolgimento in zinco, a spese dei richiedenti.

In tal caso non si potrà procedere a nuova richiesta di estumulazione se non siano decorsi almeno 10 anni dalla precedente.

E' vietato in ogni caso eseguire operazioni tendenti a ridurre le salme entro contenitori di misura inferiore a quella in cui furono deposte originariamente.

Art. 32- Esumazioni ed estumulazioni – pagamento

La esumazione ordinaria, qualora venga richiesta dai familiari la conservazione dei resti in ossario o in tomba privata, sia la relativa raccolta che la traslazione è subordinata al pagamento della somma indicata in tariffa.

Le estumulazioni, sia ordinarie che straordinarie, nonché le esumazioni straordinarie, sono sottoposte al pagamento della somma prevista dalla tariffa. Per quelle richieste dall'autorità giudiziaria, si applica l'art. 106 del R.D. 23 dicembre 1865, n. 2704, e successive modificazioni trasmettendo al Cancelliere la fattura, comprensiva dei costi del personale, relativa alle operazioni svolte.

Le estumulazioni straordinarie, parimenti alle esumazioni straordinarie, sono sempre eseguite alla presenza del Dirigente del Servizio di igiene pubblica della ASL competente per territorio il quale accerterà se il feretro è in condizioni di essere trasportato o disporre per la sua sostituzione e se i resti rinvenuti sono completamente mineralizzati o meno, così come disposto dall'art. 83 comma 3 del D.P.R. 285/90.

Le ossa raccolte nelle esumazioni e nelle estumulazioni sono depositate nell'ossario comune, salvo sia richiesto il collocamento in sepoltura privata. Le stesse potranno essere collocate in avello già occupato da salma o da resti, previo pagamento della tariffa in vigore o, quando possibile, possono essere avviate ad impianto di cremazione e le ceneri risultanti collocate nel cinerario comune.

Art. 33 - Oggetti da recuperare

Qualora nel corso di esumazioni od estumulazioni si presume possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso al Responsabile del Settore al momento della richiesta dell'operazione o, in ogni caso, prima che essa sia eseguita.

Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e della consegna è redatto processo verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al reclamante e l'altro conservato tra gli atti dell'Ufficio economato.

In caso di mancata richiesta da parte dei familiari, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti, in occasione di esumazioni od estumulazioni, devono essere consegnati al Responsabile del Servizio Economico, che provvederà a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di 12 mesi. Qualora non fossero reclamati, decorso il termine, potranno essere liberamente alienati dal Comune e il ricavato sarà destinato ad interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

Art. 34 - Disponibilità dei materiali

I materiali e le opere installate sulle sepolture comuni e private, al momento delle esumazioni o alla scadenza delle concessioni, se non reclamati entro 30 giorni dalla famiglia del concessionario o dei loro aventi causa, passano in proprietà del Comune, che può impiegarli in opere di miglioramento generale dei cimiteri o, altrimenti, alienarli. Le tombe possono essere nuovamente concesse.

Il ricavato delle alienazioni dovrà essere impiegato per interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali. Su richiesta degli aventi diritto, il Responsabile del Settore può autorizzare il reimpiego di materiali e d'opere di loro proprietà, nel caso di cambiamento di sepoltura o in favore di sepoltura di parenti od affini entro il 2° grado, purché i materiali e le opere siano in buono stato di conservazione e rispondano ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura in cui s'intende utilizzarli. Le croci, le lapidi ed i copri tomba che rimangono a disposizione del Comune dopo l'esumazione ordinaria dai campi comuni, possono essere assegnate gratuitamente a persone bisognose che ne facciano richiesta per collocarle sulla sepoltura di qualche parente che ne sia sprovvisto, purché i materiali siano in buono stato di conservazione e rispondenti ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura. Le opere aventi valore artistico o storico sono conservate dal Comune all'interno del Cimitero o, all'esterno, in altro luogo idoneo, salva la potestà degli aventi diritto entro il termine di cui al comma 1.

I rifiuti cimiteriali nonché gli avanzi di indumenti e di feretri, provenienti dalle esumazioni o dalle esumazioni, devono essere smaltiti secondo quanto stabilito dal D.P.R. 15/7/2003 n. 254 e dal D.Lgs. 152/2006;

Art. 35 – Crematorio

Si da atto che il Comune non dispone d'impianto di cremazione e, conseguentemente, per procedere alla cremazione, si avvarrà dell'impianto funzionante più conveniente.

La cremazione è da considerarsi, ai sensi di legge, servizio pubblico oneroso, tranne nei casi di cui all'art. 4, lettera f).

Le tariffe sono fissate dal Comune sede dell'impianto, entro i limiti stabiliti dal D.M. 1.7.2002.

Art. 36 - Modalità per il rilascio dell'autorizzazione alla cremazione

L'autorizzazione alla cremazione è rilasciata dall'Ufficiale di Stato Civile del Comune di decesso, che la rilascia acquisito un certificato in carta libera del medico necroscopo da cui risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato o, in caso di morte improvvisa o sospetta segnalata all'autorità giudiziaria con specifica indicazione che il cadavere può essere cremato.

L'autorizzazione alla cremazione è concessa nel rispetto della volontà espressa dal defunto o dai suoi familiari, attraverso una delle modalità previste dall'art. 3 della legge 30.3.2001 n. 130.

Art. 37 - Urne cinerarie

Ciascun'urna cineraria, deve contenere le ceneri di una sola salma, deve essere sigillata e portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome del defunto, data di nascita e di morte.

A richiesta degli interessati e su concessione l'urna è collocata nel cimitero in apposita nicchia, mensola, colombario, salvo si disponga per la collocazione in sepoltura privata, o delle ceneri in cinerario comune o per la conservazione presso i familiari.

Spetta al Comune l'approvazione preventiva delle tariffe per l'uso dei colombari del comma precedente, nel rispetto di quanto definito dal D.M. 1.7.2002.

Art.38- Dispersione delle ceneri

Nel rispetto della volontà del defunto, le ceneri possono essere disperse all'interno dei cimiteri, in area a ciò appositamente designata dal Comune, oppure in natura o in aree private, osservando le disposizioni della Legge Regionale n. 20 del 09 ottobre 2006, artt .4 comma 1 lett. B, 7 e 8.

Per la dispersione nei cimiteri il comune determina una tariffa, da corrispondere una tantum, entro la misura massima definita dal D.M. 1.7.2002.

Art. 39 – Orario

I cimiteri sono aperti al pubblico secondo l'orario fissato.

Nei cimiteri, di norma, non si può entrare che a piedi.

E' vietato l'ingresso:

- a) A tutti coloro che sono accompagnati da cani o da altri animali;
- b) Alle persone in stato d'ubriachezza, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il carattere dei cimitero;
- c) A coloro che intendono svolgere all'interno del cimitero attività di questua;

Art. 40 - Divieti speciali

Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in specie:

- a) Fumare, tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce;
- b) Entrare con biciclette, motocicli o altri veicoli non autorizzati;
- c) Introdurre oggetti irriverenti;
- d) Rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamentazioni, lapidi;
- e) Gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori, accumulare neve sui tumuli;
- f) Portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione;
- g) Danneggiare aiuole, alberi, scrivere sulle lapidi o sui muri;
- h) Disturbare in qualsiasi modo i visitatori (in specie con l'offerta di servizi, d'oggetti), distribuire indirizzi, volantini pubblicitari;
- i) Eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari;
- j) Turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni d'uso;
- k) Assistere da vicino all'esumazione o estumulazione di salme da parte d'estranei non accompagnati dai parenti del defunto o non preventivamente autorizzati.
- l) Qualsiasi attività commerciale;

I divieti predetti, quando applicabili, si estendono alla zona immediatamente adiacente al cimitero, salvo non debitamente autorizzati.

Chiunque tenesse, nell'interno dei cimiteri, un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronunciasse discorsi, frasi offensive del culto professato dai dolenti, sarà, dal personale, diffidato ad uscire immediatamente e, quando ne fosse il caso, consegnato agli agenti della forza pubblica o deferito all'autorità giudiziaria.

Art. 41 - Riti funebri

Nell'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto sia per la collettività dei defunti.

Per le celebrazioni che possono dar luogo a numeroso concorso di pubblico deve essere dato preventivo avviso al Responsabile del Settore /Servizio.

Art. 42 - Epigrafi, monumenti, ornamenti, sulle tombe nei campi comuni

Sulle tombe nei campi comuni possono essere poste lapidi, croci, monumenti, ricordi, simboli, secondo le forme, le misure, il colore e i materiali autorizzati di volta in volta dal Responsabile dell'ufficio tecnico in relazione al carattere del cimitero e all'ordinanza del Sindaco che fissi i criteri generali.

Ogni epigrafe, o sua modifica od aggiunta, deve essere approvata dal Responsabile dell'ufficio tecnico e contenere le generalità del defunto e le rituali espressioni brevi. A tal fine i familiari del defunto, o chi per essi devono presentare il testo delle epigrafi in duplice copia, unitamente al progetto, anche sommario, della lapide e delle opere.

Le epigrafi devono essere compilate in lingua italiana, sono permesse citazioni in altre lingue purché il testo presentato contenga la traduzione in italiano, salvo quanto previsto dalla legislazione in materia di plurilinguismo.

Vengono rimosse le epigrafi contenenti, anche soltanto in parte, scritte diverse da quelle autorizzate, o nelle quali figurino errori di scrittura o che abusivamente fossero state introdotte nel cimitero.

Art. 43 - Fiori e piante ornamentali

Gli ornamenti di fiori freschi, non appena avvizziti, dovranno essere tolti a cura di chi li ha impiantati o deposti. Allorché i fiori e le piante ornamentali siano tenuti con deplorabile trascuratezza, così da rendere indecorosi i giardinetti o i tumuli, il personale comunale li farà togliere o sradicare, o vi provvederà direttamente, e curerà la loro distruzione.

In tutti i cimiteri, sarà effettuata periodica falciatura con successiva eliminazione delle erbe.

I rifiuti quali fiori secchi, corone, carte, ceri, rottami, materiali lapidei e similari sono assimilabili ai rifiuti solidi urbani e come tali devono essere smaltiti.

Art. 44 - Materiali ornamentali

Dai cimiteri saranno tolti d'ufficio i monumenti, le lapidi, i copri tomba, ecc., indecorosi o la cui manutenzione difetti al punto di rendere tali opere non confacenti allo scopo per il quale vennero collocate.

Si disporrà il ritiro o rimozione dalle tombe di tutti gli oggetti quali corone, vasi, piante, ecc., che si estendono fuori dalle aree concesse o coprono epigrafi in modo da renderne impossibile la lettura, o che in qualunque forma non si addicano all'estetica del cimitero o che, col tempo, siano divenuti indecorosi.

I provvedimenti d'ufficio di cui al 1° comma saranno adottati previa diffida diretta ai concessionari interessati, se noti o pubblicati all'ingresso dei Cimitero o all'Albo comunale per un mese, perché siano ripristinate le condizioni di buona manutenzione e decoro.

Sulle lapidi, copritomba ed altre ornamentazioni funerarie è vietata l'apposizione di inserzioni pubblicitarie, ivi comprese le indicazioni relative alla denominazione o ragione sociale dell'impresa che ha eseguito l'opera o il servizio.

Art. 45 - Sepolture private

Per le sepolture private è concesso l'uso d'aree e di manufatti costruiti dal Comune.

Le aree possono essere concesse in uso per la costruzione, a cura e spese di privati od enti, di sepolture a sistema di tumulazione individuale per famiglie e collettività.

Le concessioni in uso dei manufatti costruiti dal Comune riguardano sepolture individuali (loculi, ossarietti, nicchie per singole urne cinerarie, ecc.);

Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento del canone di cui all'apposito tariffario.

Alle sepolture private, contemplate nel presente articolo, si applicano, a seconda che esse siano a sistema di tumulazione o a sistema d'inumazione, le disposizioni generali stabilite dal D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 rispettivamente per le tumulazioni ed estumulazioni o per le inumazioni ed esumazioni.

La concessione si farà constare da apposito contratto contenente l'individuazione della concessione, le clausole, le condizioni e le norme che regolano il diritto d'uso; le spese di bollo, tassa, registrazione, diritti d'ufficio ecc. sono a carico del concessionario.

In particolare, l'atto di concessione deve indicare:

- La natura della concessione, la sua identificazione, il numero di posti salma realizzati o realizzabili;
- La durata;
- Il rappresentante dell'Ente, i concessionari/e;
- Le salme destinate ad esservi accolte o i criteri per la loro precisa individuazione (sepolcro gentilizio o familiare);
- L'eventuale restrizione od ampliamento del diritto d'uso in riferimento all'avvenuta corresponsione della eventuale tariffa prevista;
- Gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza o di revoca.

La concessione a tempo determinato e revocabile, su bene soggetto al regime dei beni demaniali, lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune: essa non è commerciabile, trasferibile o comunque cedibile per atti tra vivi o per disposizioni testamentarie.

Art. 46 - Durata delle concessioni

Le concessioni di cui all'articolo precedente sono a tempo determinato ai sensi dell'art.92 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285.

La durata è fissata in 99 anni per i loculi, i manufatti e le aree destinate alle costruzioni di cappelle e tombe di famiglia.

A richiesta degli interessati è consentito il rinnovo, per analogo periodo, dietro pagamento del canone di concessione di cui in tariffa.

Nell'atto di concessione verrà indicata la decorrenza della stessa.

Art. 47 - Modalità di concessione sepolture private individuali, ossarietti, nicchie

La sepoltura individuale privata per singola salma può concedersi solo in presenza della salma o ceneri per i loculi e le poste individuali, dei resti o ceneri per gli ossarietti, delle ceneri per le nicchie per urne.

L'assegnazione avviene a richiesta degli interessati, secondo i criteri stabiliti all'uopo dall'Organo comunale competente, in rapporto alla disponibilità nel cimitero.

La concessione in uso delle sepolture, non può essere trasferita a terzi, ma solamente retrocessa al Comune secondo quanto previsto dal presente regolamento.

Art. 48 - Prenotazione loculi

L'assegnazione di sepoltura privata individuale in loculi può essere concessa anche a persone in vita secondo la disponibilità degli stessi.

Il diritto di sepoltura è circoscritto alla sola persona per la quale venne fatta la concessione.

Art. 49 - Tombe di famiglia

La concessione novantanovenale di aree per la costruzione di cappelle o tombe di famiglia, è data in ogni tempo secondo la disponibilità, osservando come criterio il sorteggio previa emanazione a di apposito bando pubblico tra chi ha presentata apposita domanda di concessione. Il termine di 99 anni decorre dalla data di stipulazione del contratto. L'Amministrazione Comunale, all'atto dell'apertura di nuove arcate, destina quelle per le concessioni novantanovenali.

Art. 50 - Uso delle sepolture private

Salvo quanto già previsto dagli artt. precedenti, il diritto d'uso delle sepolture private è riservato alla persona del concessionario e a quelle della sua famiglia, ovvero alle persone regolarmente iscritte all'Ente concessionario (corporazione, Istituto ecc.)

Ai fini dell'applicazione sia del 1° che del 2° comma dell'art.93 del D.P.R. 10.09.1990 n.285, la famiglia del concessionario è da intendersi composta dagli ascendenti e dai discendenti in linea retta e collaterale fino al 6° grado, ampliata agli affini fino al 4° grado.

Per gli ascendenti e discendenti in linea retta il diritto alla tumulazione è stato implicitamente acquisito dal fondatore il sepolcro, all'atto dell'ottenimento della concessione.

Per i collaterali e gli affini la sepoltura deve essere autorizzata di volta in volta dal titolare della concessione con un'apposita dichiarazione da presentare all'ufficio.

I casi di "convivenza o particolare benemeranza" nei confronti dei concessionari, verranno valutati di volta in volta in relazione alla documentazione presentata.

Hanno diritto all'uso della sepoltura anche le persone che non risultino legate al titolare della concessione in uno dei modi sopra esposti, purché autorizzate dal medesimo titolare.

Con la concessione il Comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura, diritto che non è commerciabile né trasferibile o comunque cedibile. Ogni atto contrario è nullo di diritto.

Il concessionario può usare della concessione, nei limiti dell'atto concesso e del presente Regolamento, senza alcun diritto a che siano conservate le distanze o lo stato delle opere e delle aree attigue che il Comune può in ogni tempo modificare ed impiegare per esigenze del Cimitero.

Art. 51 – Manutenzione

I concessionari ed i loro successori sono tenuti a provvedere , per tutto il tempo della concessione , alla manutenzione ordinaria e straordinaria della sepoltura e delle opere relative, ad eseguire restauri ed opere che l'Amministrazione ritiene indispensabili o anche solo opportuni per ragioni di decoro, di sicurezza o di igiene, a rimuovere eventuali abusi.

In caso di inadempienza a tali obblighi, si potrà ricorrere al potere di ordinanza e diffida, disponendo, se del caso, la rimozione delle opere pericolanti o indecorose e la sospensione della tumulazione di salme, subordinandola all'esecuzione dei lavori occorrenti o al versamento di un congruo deposito a garanzia delle opere stesse.

Risultando lo stato d'abbandono o di incuria, si provvederà alla dichiarazione di decadenza.

Nelle sepolture private costruite dal Comune e in cui la tipologia costruttiva sia tale da non presentare soluzioni di continuità tra una concessione e l'altra, il Comune provvede alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei manufatti, esclusi:

- a. Le parti decorative costruite o installate dai concessionari;
- b. Gli eventuali corpi o manufatti aggiunti dai concessionari;
- c. L'ordinaria pulizia;
- d. Gli interventi di lieve rilevanza che possono essere eseguiti senza strumenti.

Art. 52 - Divisione, subentri

Più concessionari possono richiedere al Comune la divisione dei posti o l'individuazione di separate quote della concessione stessa.

La richiesta deve essere redatta nella forma dell'istanza e deve essere sottoscritta da tutti concessionari aventi titolo oppure essere formulata separatamente da tutti gli stessi.

Nelle stesse forme e modalità uno o più concessionari possono dichiarare la loro irrevocabile rinuncia personale o per se e per i propri aventi causa, del diritto di sepoltura.

In tal caso, la rinuncia comporta accrescimento e non cessione del diritto di sepoltura nei confronti dei concessionari residuali.

Tali richieste sono recepite e registrate dal servizio di polizia mortuaria, anche utilizzando, se presenti, servizi informatici.

La divisione, l'individuazione di separate quote o la rinuncia non costituiscono atti di disponibilità della concessione, ma esclusivamente esercizio del diritto d'uso.

Con atto pubblico o scrittura privata autenticata, depositata agli atti del Comune, più concessionari di un'unica concessione cimiteriale possono regolare i propri rapporti interni, ferma restando l'unicità della concessione nei confronti del Comune.

I diritti e le obbligazioni previsti nelle concessioni per sepolture di famiglia sono trasmissibili, in linea retta, per successione *Juris sanguinis* o, in mancanza di tale titolo, *Jure hereditatis*. I trapassi per successione devono essere comprovati da atto notarile o da attestazione giudiziaria o da altra idonea certificazione. Se la successione è testamentaria è richiesto l'estratto dell'atto testamentario. Se i titolari per successione sono più di uno questi devono designare, entro tre mesi, uno fra di loro che assuma verso il Comune l'esercizio dei diritti e degli obblighi inerenti alla concessione, ferma restando la responsabilità solidale di tutti i titolari. I documenti relativi ai trapassi sono conservati nell'archivio dell'ufficio Cimiteri.

Nel caso di successione ereditaria per mancanza d'eredi legittimi (*Jure sanguinis*), l'erede dopo aver comprovato il diritto alla successione nei modi di cui al secondo capoverso del precedente punto, deve presentare domanda al Comune al fine di poter utilizzare la sepoltura privata di famiglia con aggiunta del nome della propria famiglia sotto la famiglia originaria. Il Comune provvederà alla riassegnazione della sepoltura dietro pagamento di un importo pari alla valutazione della sepoltura. La nuova concessione darà diritto al nuovo concessionario di iniziare il suo iter come una nuova concessione di sepoltura privata di famiglia.

Trascorso il termine di un anno senza che gli interessati abbiano provveduto alla richiesta d'aggiornamento dell'intestazione della concessione, il Comune provvede agli accertamenti necessari ed all'eventuale dichiarazione di presa d'atto della decadenza.

La famiglia viene ad estinguersi quando non vi sono persone che, ai sensi dell'art.57, abbiano titolo per assumere la qualità di concessionari o non siano state lasciate disposizioni ad Enti o istituzioni per curare la manutenzione della sepoltura.

Nel caso di famiglia estinta, decorsi 10 anni dall'ultima sepoltura se ad inumazione o 30 se a tumulazione, il Comune provvede alla dichiarazione di presa d'atto della decadenza della concessione.

Le cappelle o i campetti gentilizi rimangono come monumento funebre, fino a quando non saranno dichiarati pericolosi per l'incolumità pubblica.

Art. 53 - Rinuncia a concessione d'aree libere

Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessioni d'aree libere, salvo i casi di decadenza, quando:

- a) Non siano state eseguite le opere necessarie alla tumulazione;
 - b) L'area non sia stata utilizzata per l'inumazione o comunque sia libera da salme, ceneri o resti;
- In tal caso spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, la restituzione del solo deposito cauzionale.

Art. 54 - Rinuncia a concessione d'aree con parziale o totale costruzione

Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione d'aree per la destinazione, salvo i casi di decadenza, quando:

- a) Il concessionario non intenda portare a termine la costruzione intrapresa;
- b) Il manufatto sia interamente costruito e sia comunque libero o liberabile da salme, ceneri o resti.

In tali casi spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, oltre all'eventuale restituzione del deposito cauzionale punto a) il rimborso di una somma pari al 50% del valore della costruzione stimato dall'ufficio tecnico comunale.

La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o a condizioni alcuna.

Art. 55 - Rinuncia a concessione di manufatti della durata d'anni 99 o perpetua

Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione in uso di manufatti costruiti dal Comune, a condizione che siano liberi o liberabili da salme, ceneri o resti.

In tal caso spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, il rimborso di una somma pari al 35% della tariffa in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del Comune, maggiorato fino ad un massimo del 50% della medesima tariffa in relazione allo stato di conservazione e della possibilità di un suo riutilizzo, secondo la valutazione dell'ufficio tecnico comunale.

La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o a condizioni alcuna.

Art. 56 – Revoca

Salvo quanto previsto dall'art.92, secondo comma, del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, è facoltà dell'Amministrazione ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione d'interesse pubblico.

Verificandosi questi casi la concessione in essere viene revocata, previo accertamento dei relativi presupposti, e sarà concesso agli aventi diritto l'uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione o per la durata di 99 anni nel caso di perpetuità della concessione revocata, di un'equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero, in zona o

costruzione indicati dall'Amministrazione, rimanendo a carico della stessa le spese per il trasporto delle spoglie mortali, dalla vecchia tomba alla nuova.

Della decisione presa, per l'esecuzione di quanto sopra, l'Amministrazione dovrà dare notizia al concessionario ove noto, o in difetto mediante pubblicazione all'Albo comunale per la durata di 60 giorni, almeno un mese prima, indicando il giorno fissato per la traslazione delle salme. Nei giorno indicato la traslazione avverrà anche in assenza del concessionario.

Art. 57 - Decadenza

La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:

- a) Quando la sepoltura individuale non sia stata occupata da salma, ceneri o resti per i quali era stata richiesta, entro 60 giorni dal decesso, cremazione, esumazione o estumulazione;
- b) Quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
- c) In caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura;
- d) Quando, per inosservanza della prescrizione, non si sia provveduto alla costruzione delle opere entro i termini fissati;
- e) quando la sepoltura privata risulti in stato d'abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto, o quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura.
- f) quando vi sia inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione.

La pronuncia della decadenza della concessione nei casi previsti ai punti e) ed f) di cui sopra, è adottata previa diffida al concessionario o agli aventi titolo, in quanto reperibili.

In casi d'irreperibilità, la diffida viene pubblicata all'albo comunale e a quello del cimitero per la durata di 30 giorni consecutivi.

La dichiarazione di decadenza, a norma dei precedenti commi, compete al Sindaco in base ad accertamento dei relativi presupposti da parte del Responsabile dell'ufficio.

Art. 58 - Provvedimenti conseguenti la decadenza

Pronunciata la decadenza della concessione, si disporrà , se del caso, la traslazione delle salme, resti, ceneri, rispettivamente in campo comune, ossario comune, cinerario comune.

Il Sindaco disporrà per la demolizione delle opere, o al loro restauro a seconda dello stato delle cose, restando i materiali o le opere nella piena disponibilità del Comune.

Art. 59 – Estinzione

Le concessioni si estinguono o per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione senza che entro il termine perentorio di 90 giorni antecedenti la scadenza sia stata presentata domanda di rinnovo della concessione, ove ammessa, ovvero con la soppressione del cimitero salvo, in quest'ultimo caso, quanto disposto nell'art.98 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

Prima della scadenza del termine delle concessioni d'aree per sepolture per famiglie e collettività gli interessati possono richiedere di rientrare in possesso degli elementi mobili, ricordi, decorazioni e oggetti simili.

Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione delle salme, resti o ceneri, provvederà il Comune collocando i medesimi, previo avvertimento agli interessati, rispettivamente nel campo comune, nell'ossario comune o nel cinerario comune.

Art. 60 - Accesso al cimitero

Per l'esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni straordinarie, che non siano riservate al Comune, gli interessati debbono valersi dell'opera di privati imprenditori, a loro libera scelta.

L'esecuzione delle opere private deve essere preceduta da comunicazione (ordinaria manutenzione) o richiesta di autorizzazione (nuove costruzioni, restauri, manutenzione straordinaria) al responsabile del servizio competente (settore edilizia privata), precisando tipologia, tempi e modalità di realizzazione delle opere stesse.

Il personale delle imprese, o comunque quello ammesso ad eseguire lavori all'interno dei cimiteri, deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo.

I concessionari dei diritti di sepoltura sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e dei lavori sopra indicati, nonché di eventuali danni arrecati al Comune o a terzi, salvo il diritto di rivalsa nei confronti dell'imprenditore a cui sono stati affidati i lavori.

Art. 61- Autorizzazioni e permessi di costruzione di sepolture private e collocazione di ricordi funebri

I singoli progetti di costruzione di sepolture private devono osservare le modalità previste dalle normative edilizie generali, le prescrizioni riportate nell'atto di autorizzazione, le prescrizioni tecniche poste dal D.P.R. 285/90.

Nell'atto d'approvazione del progetto viene definito il numero di salme che possono essere accolte nel sepolcro.

Il numero dei loculi ipogei ed epigei è fissato almeno in numero corrispondente al rapporto del numero di salme che l'area concessa potrebbe accogliere se ad inumazione ordinaria, tenuto conto della durata.

La costruzione delle opere deve, in ogni caso, essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del cimitero.

Le variazioni di carattere ornamentale sono autorizzate con permesso del Responsabile del competente ufficio comunale.

In ogni caso, qualsiasi variante essenziale al progetto, anche in corso d'opera, deve essere approvata a norma del primo comma.

Le autorizzazioni, ed i permessi di cui sopra, possono contenere particolari prescrizioni, riguardanti le modalità d'esecuzione, ed il termine d'ultimazione dei lavori.

L'impresa esecutrice dei lavori suddetti deve munirsi delle autorizzazioni necessarie all'esercizio tra cui:

- a) Iscrizione alla C.C.I.A.A. per l'attività da svolgere;
- b) Documento previsto dall'art. 4 della L. 81/2008, misure per la tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro;
- c) Iscrizione all'INPS e all'INAIL del personale utilizzato per effettuare il lavoro, dichiarato nel documento di cui al punto b).

I concessionari di sepoltura privata hanno facoltà di collocare, previa autorizzazione del Responsabile dell'ufficio comunale competente, lapidi, ricordi, e similari.

Si precisa che i singoli progetti di costruzione di sepolture private devono rispettare le normative di edilizia generale, le prescrizioni riportate nell'atto di autorizzazione, le prescrizioni tecniche poste dal D.P.R. n. 285/90 s.m. e i. e dalla legge regionale n. 9/1983 ss.mm. e ii.

Art. 62 - Responsabilità - Deposito cauzionale

Le autorizzazioni ed i permessi di cui all'articolo precedente, sono subordinati al versamento di una somma a titolo di deposito cauzionale infruttifero fissata in tariffa, a garanzia della corretta esecuzione delle opere e del risarcimento d'eventuali danni.

Nella costruzione di tombe di famiglia, l'impresa deve recingere, a regola d'arte, lo spazio assegnato, per evitare eventuali danni a cose, visitatori o personale in servizio.

E' vietato occupare spazi attigui, senza l'autorizzazione del Responsabile dell'ufficio tecnico.

I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati alle discariche, in ogni caso l'impresa deve ripulire il terreno e ripristinare le opere eventualmente danneggiate.

E' permessa la circolazione dei veicoli delle imprese per l'esecuzione dei lavori di cui agli articoli precedenti, nei percorsi e secondo gli orari prescritti dal Responsabile dell'ufficio tecnico comunale.

E' vietato attivare sull'area concessa laboratori di sgrossamento dei materiali.

Per esigenze di servizio o in particolari circostanze può essere ordinato il trasferimento dei materiali in altro spazio.

Nei giorni festivi il terreno adiacente alla costruzione deve essere riordinato e libero da cumuli di sabbia, terra, calce, ecc.

L'orario di lavoro per le imprese è fissato dal Responsabile dell'ufficio tecnico comunale

E' vietato lavorare nei giorni festivi, salvo particolari esigenze tecniche, da riconoscere dall'ufficio.

Le imprese devono sospendere tutte le costruzioni non ultimate e provvedere alla sistemazione dei materiali, allo smontaggio di armature e ponti, nel periodo della commemorazione dei defunti, salvo deroga espressa a cura dell'Amministrazione.

Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale vigila e controlla che l'esecuzione delle opere sia conforme ai progetti approvati, alle autorizzazioni ed ai permessi rilasciati. Egli può impartire opportune disposizioni, fare rilievi o contestazioni anche ai fini dell'adozione da parte del Sindaco dei provvedimenti previsti dalla legge.

L'Ufficio Tecnico Comunale accerta, a lavori ultimati, la regolare esecuzione delle opere di costruzione di sepolture familiari e propone, nel caso di risultato favorevole, la restituzione del deposito cauzionale.

Art. 63 - Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri

Il personale addetto ai cimiteri è tenuto all'osservanza del presente Regolamento, nonché a farlo rispettare da chiunque abbia accesso nei cimiteri.

Altresì il personale dei cimiteri è tenuto:

- a) A mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico;
- b) A mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alla caratteristica del luogo;
- c) A fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza;

Al personale suddetto è vietato:

- a) Eseguire, all'interno dei cimiteri, attività di qualsiasi tipo per conto di privati, sia all'interno dell'orario di lavoro, sia al di fuori di esso;
- b) Ricevere compensi, sotto qualsiasi forma e anche a titolo di liberalità, da parte del pubblico o di ditte;
- c) Segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgano attività inerenti ai cimiteri, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale;
- d) Esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque inerente all'attività cimiteriale, sia all'interno dei cimiteri sia al di fuori di essi ed in qualsiasi momento;

e) Trattenere per sé o per terzi cose rinvenute o recuperate nei cimiteri;
Salvo che il fatto non costituisca violazione più grave, la violazione degli obblighi o divieti anzidetti e di quelli risultanti dal presente Regolamento costituisce violazione disciplinare.
Il personale dei cimiteri è sottoposto a vaccinazione antitetanica, ai sensi delle vigenti disposizioni, nonché alle altre misure in materia di prevenzione degli infortuni o di malattie connesse con l'attività svolta.

Art. 64 - Assegnazione gratuita di sepolture a cittadini illustri, benemeriti o caduti in guerra.

All'interno del Cimitero, può essere riservata apposita zona, detta "degli Uomini Illustri", ove il Sindaco potrà disporre per l'assegnazione gratuita di posti destinati alla tumulazione di salme, ceneri o resti di cittadini, che si siano distinti per opere d'ingegno o per servizi resi alla comunità. Le salme dei caduti in guerra, saranno mantenute e custodite in perpetuo, nelle cellette degli ossari o nei loculi, che saranno assegnati gratuitamente dal comune. (Legge 9 gennaio 1951 n. 204 e Legge 12 giugno 1931 n. 877).

Art 65 – Mappa

Presso l'ufficio comunale è tenuto un registro delle sepolture per l'aggiornamento continuo delle posizioni delle concessioni dei concessionari. Detto registro, denominato mappa, può essere tenuto, se del caso, con mezzi informatici.

La mappa è documento probatorio, fino a prova contraria, delle variazioni avvenute nelle concessioni relative ai cimiteri del Comune.

Ad ogni posizione, in mappa, corrisponde un numero, che deve coincidere con quello che obbligatoriamente deve essere apposto su ogni sepoltura nel cimitero e che trova riscontro nella cartografia cimiteriale.

Sulla mappa viene annotata ogni sepoltura, in campo comune o concessa in uso, ogni modificazione o cessazione che si verifica e comunque ogni operazione cimiteriale.

La mappa deve contenere almeno le seguenti indicazioni:

- a) Generalità del defunto o dei defunti;
- b) Il numero d'ordine dell'autorizzazione al seppellimento;
- c) La struttura schematica della sepoltura con l'indicazione della collocazione delle salme;
- d) Le generalità del concessionario o dei concessionari;
- e) Gli estremi del titolo costitutivo;
- f) La data ed il numero di repertorio generale cui si riferisce la concessione;
- g) La natura e la durata della concessione;
- h) Le variazioni che si verificano nella titolarità della concessione;
- i) Le operazioni cimiteriali che danno luogo ad introduzione o a rimozione di salme, resti o ceneri dalla sepoltura con gli estremi del luogo di provenienza o di destinazione.

Art. 66 - Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali

Il personale addetto è tenuto a redigere secondo le istruzioni di cui agli art. 52 e 53 del D.P.R 10 settembre 1990, n. 285, il registro delle operazioni cimiteriali, in ordine cronologico, anche mediante strumenti informatici.

Viene istituito lo schedario dei defunti, con il compito di costituire l'anagrafe cimiteriale, tenuto, se del caso, con mezzi informatici.

L'ufficio, sulla scorta del registro, terrà annotati in ordine alfabetico, suddiviso per annata, i nominativi dei defunti le cui spoglie mortali sono contenute, sotto qualsiasi forma, nel cimitero stesso.

In ogni scheda saranno riportati:

- a) Le generalità del defunto;
- b) Il numero della sepoltura.

Art. 67 – Sala Pubblica del Commiato

E' a carico del Comune di S. Maria a Vico, individuare con apposita Deliberazione di Giunta Comunale, nell'ambito del proprio territorio, almeno una Sala Pubblica del Commiato, i cui requisiti strutturali sono definiti dalla Giunta Regionale.

La Sala Pubblica del Commiato assicura lo svolgimento di riti funebri nel rispetto della dignità, delle convinzioni religiose e culturali, della volontà del defunto e dei suoi familiari.

Art. 68 - Gestione Sala Pubblica del Commiato

Il Comune di S. Maria a Vico, con apposita convenzione, affida la gestione della Sala Pubblica del Commiato ad associazione e fondazioni con finalità statutarie coerenti con la materia, non aventi scopi di lucro e ne promuove la informazione e la pubblicità.

L'utilizzo della Sala Pubblica del Commiato è disciplinato da apposito regolamento comunale.

Art. 69 - Efficacia delle disposizioni del Regolamento

Il presente regolamento, ai sensi dell'art. 6 del vigente statuto comunale, entra in vigore dal compimento di un periodo di deposito presso la segreteria comunale della durata di 10 giorni, da effettuare successivamente all'esecutività della delibera di Consiglio Comunale di approvazione dello stesso.

Dalla stessa data è abrogato ogni altro eventuale atto precedente od in contrasto con le norme dello stesso.

Per quanto non fosse contenuto nel presente Regolamento, si fa espresso richiamo alle disposizioni di legge e Regolamenti attualmente in vigore in materia di Polizia Mortuaria.